



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° 71 COD. – DPE012 DEL 2/08/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

UFFICIO ATTIVITÀ PER COSTE E PORTI

OGGETTO Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 15/04/2019. Adempimenti regionali stagione balneare 2019. **Autorizzazione rimozione divieto temporaneo di balneazione punto IT013068028011 "Zona ant. Via Galilei" - Comune di Pescara (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt.76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010 di attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 15/04/2019: Decreto Ministeriale 30/03/2010 *"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"*. **Approvazione risultanze campionamenti anno 2018. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2019.**

VISTI:

- l'**Allegato "A-CW"** alla presente deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2019 – dati quadriennio 2015-2018 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l'**Allegato "A-LW"** alla presente deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2019 – dati quadriennio 2015-2018 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l'**Allegato "A1-CW"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2019 e la loro classificazione per l'anno 2019;
- l'**Allegato "A2"**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2014 – 2018;
- l'**Allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2019;
- l'**Allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2019;
- l'**Allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);

- l'**Allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2019;

CONSIDERATO che le acque di balneazione ubicate nel **Comune di Pescara** delimitate dal **punto IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei" del **Comune di Pescara**, è indicato nella predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 15/04/2019, come acqua di qualità "scarsa";

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2019, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2, comma 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

PRESO ATTO che per tali acque di balneazione, riportate nell'Allegato **"B1"** della D.G.R. 201 del 15/04/2019, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

EVIDENZIATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità **"scarsa"** ed elencate nell'Allegato **"B1"** possono essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

DATO ATTO che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.Lgs. n.116/2008;

DATO ATTO, come richiamato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 15/04/2019 che per la riapertura delle acque di balneazione temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

PRESO ATTO che successivamente alla riapertura dell'anzidetta acqua, un eventuale superamento dei valori limite indicati all'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata;

CONSIDERATO che per il punto **IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei" del **Comune di Pescara** trova applicazione quanto previsto all'art. 2 del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e all'art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 116/08;

PRESO ATTO dei risultati di conformità ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara in data 27/06/2019, 12/07/2019 e 25/07/2019 sul punto **IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei"

del Comune di Pescara, come da note Protocollate al n 190486 del 27/06/2019, n. 206220 del 12/07/2019 e n. 218920 del 25/07/2019 (**AII.1**);

VISTA la nota PEC del Comune di Pescara Prot. n. 122489 del 15/07/2019, acquisita al protocollo del Servizio al n. 207556/19 del 15/07/2019, con la quale si chiede la riapertura alla balneazione dei punti di monitoraggio **IT013068028004** "Zona ant. Via Leopardi" e **IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei", ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 15/04/2019, (**AII.2**);

DATO ATTO di quanto espressamente dichiarato nella nota soprarichiamata dall'Amministrazione comunale di Pescara, in relazione alle misure di gestione e risanamento messe in atto e alla individuazione delle cause di inquinamento, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, come di seguito indicato e descritto in dettaglio nell'Allegato 2:

- a. ruolo attivo e sussidiario nei confronti della società Attiva e di ACA S.p.a., per l'attuazione dei seguenti interventi:
- puntuale e capillare mappatura di tutti gli scarichi abusivi che confluiscono nel fiume Pescara;
 - la società Attiva, a seguito degli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Capitaneria di Porto di Pescara, ha comunicato che la Macellatori Teatini Soc. Coop gestore del mattatoio di via Raiale ha provveduto a ricollegare la linea di scarico delle acque meteoriche con l'impianto di depurazione;
 - la società ACA ha collegato il pozzetto di intercettazione del collettore fognario di via Gran Sasso e che pertanto tutti i reflui fognari del suddetto collettore saranno caricati con autosurgito ed inviati al depuratore e inoltre ha completato il collegamento del tratto di fognatura che scaricava sul collettore delle acque bianche di via Sacco;
 - la società ACA ha comunicato l'attivazione del sollevamento golena nord DK15; inoltre sono stati effettuati interventi su tratti fognari con eliminazione di sversamenti al fiume (Sollevamento Le Mainarde con riparazione delle perdite dovute al malfunzionamento valvole clapet e riparazione della perdita sulla condotta premente DN 500 sollevamento Capacchietti;

VALUTATO di poter condividere le motivazioni addotte dal Comune di Pescara a supporto della richiesta formulata e di conseguenza di poter autorizzare la rimozione del divieto di balneazione apposto all'acqua controllata dal punto **IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei" del **Comune di Pescara**, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 dei campionamenti effettuati dall'ARTA Regionale e delle misure messe in atto dall'Amministrazione comunale di Pescara, ai sensi dell'art.8, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.116/08;

RITENUTO, inoltre, come ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva, in presenza di possibili condizioni di criticità dovute agli apporti discontinui di differenti fonti di inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara), di far obbligo all'Amministrazione comunale di disporre i seguenti adempimenti:

- In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell'impianto di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria dell'impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, è disposto nel tratto interessato da parte dell'autorità competente, tramite Ordinanza Sindacale, **un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore. L'evento deve essere opportunamente segnalato con tempestività, come previsto dai commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008;**

Le Ordinanze Sindacali di divieto temporaneo di balneazione e di riapertura, predisposte in relazione ad ogni singolo episodio verificatosi, devono contenere le indicazioni specifiche dell'inizio e della fine dell'evento, corredate dal verbale attestante l'esecuzione dei relativi adempimenti.

Qualora l'evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata, vanno attivate anche le procedure previste dall'art. 10 del D.Lgs.116/2008. Nel periodo

temporale interessato dall'evento sono spostate anche le analisi routinarie da calendario, qualora previste.

L'evento va segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'evento, ai fini della riapertura dell'acqua di balneazione.

La segnalazione deve essere inviata anche alla Regione Abruzzo-Servizio OO.MM. e Acque Marine, che inserirà nel profilo delle acque di balneazione e nei report finali il numero e l'entità dei casi che si sono verificati.

- La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell'Ente Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino – costiere o in tratti di fiume Pescara entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della disinfezione dei reflui effluenti.

RITENUTO, inoltre, di far obbligo all'Amministrazione comunale di Pescara, per le acque di balneazione riaperte, dell'osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento in particolare al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;

RICHIAMATO l'obbligo dell'ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto punto **IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei" del Comune di Pescara ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

D I S P O N E

1. **di autorizzare la rimozione del divieto temporaneo** di balneazione apposto alle acque controllate dal punto **IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei" del **Comune di Pescara**, come di seguito individuato, e dichiarare tali acque nuovamente aperte alla balneazione, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 dei campionamenti effettuati dall'ARTA Abruzzo (All.1) e delle misure messe in atto dall'Amministrazione comunale di Pescara (All.2), ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e all'art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 116/08:

COORDINATE AREA - IT013068028011 "Zona ant. Via Galilei"

INIZIO		FINE	
LAT	LONG	LAT	LONG
42,4736130	14,2135850	42,4714413	14,2174653

2. **di comunicare** al Sindaco del Comune di Pescara la zona nuovamente aperta alla balneazione;
3. **di permettere** al Sindaco del Comune di Pescara di emanare apposita ordinanza di riapertura della zona alla balneazione;
4. **di far obbligo** all'Amministrazione comunale di Pescara, per l'acqua di balneazione riaperta, dell'osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;
5. **di far obbligo**, inoltre, all'Amministrazione comunale di Pescara, come ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva, in presenza di possibili condizioni di criticità dovute agli apporti discontinui di differenti fonti di inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara), di disporre i seguenti adempimenti:
 - In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell'impianto di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria dell'impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, è disposto nel tratto interessato da parte dell'autorità competente, tramite Ordinanza Sindacale, **un divieto temporaneo di**

balneazione di 48 ore. L'evento deve essere opportunamente segnalato con tempestività, **come previsto dai commi b), c) e d) dell'art. 5 e dai commi 1 e 2 dell'art.15 del D.Lgs.116/2008.**

- La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell'Ente Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto **all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque** della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino- costiere o in tratti di fiume Pescara entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della disinfezione dei reflui effluenti.
6. **di impegnare** l'ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto **punto IT013068028011** "Zona ant. Via Galilei" del **Comune di Pescara** ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare;
7. **di evidenziare**, come specificato nella D.G.R. n. 201 del 15/04/2019, che successivamente alla riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato come segue:
- un eventuale superamento dei valori limite indicati all'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.Lgs. n. 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;
8. **di inviare** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, all'Amministrazione comunale interessata, all'ARTA Distretto Prov.le di Pescara, Agli Enti Gestori del Servizio Idrico competenti per territorio, alla Asl competente ed al Ministero della Salute;
9. **di autorizzare** l'inserimento del presente provvedimento sul portale regionale www.regione.abruzzo.it, nella sezione "QUALITÀ ACQUE DI BALNEAZIONE".

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

L'estensore
Geom. Roberto Ricci



(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Luca Iagnemma



(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini

(firmato digitalmente)